



Università IUAV di Venezia

## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO IUAV PER LA RICERCA

### INDICE

- Articolo 1 (*Dipartimento*)
- Articolo 2 (*Direttore*)
- Articolo 3 (*Vice-direttore*)
- Articolo 4 (*Assemblea di dipartimento*)
- Articolo 5 (*Consiglio di dipartimento*)
- Articolo 6 (*Giunta di dipartimento*)
- Articolo 7 (*Unità di ricerca*)
- Articolo 8 (*Ricerca individuale*)
- Articolo 9 (*Aree di ricerca*)
- Articolo 10 (*Area tecnico-amministrativa della ricerca*)
- Articolo 11 (*Convocazioni dell'assemblea, del consiglio e della giunta, assenze*)
- Articolo 12 (*Norme elettorali*)
- Articolo 13 (*Norme transitorie e finali*)

Articolo 1  
(Dipartimento)

1. Il Dipartimento IUAV per la Ricerca è la struttura organizzativa che, nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto dell'Università IUAV, persegue obiettivi di ricerca scientifica, coordinandola con la formazione ai vari livelli, nello spirito dei processi di europeizzazione ed internazionalizzazione della ricerca e della formazione universitaria.

Articolo 2  
(Direttore)

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio e la Giunta, e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati o volontà. Coadiuvato dalla Giunta, promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito del Dipartimento.  
2. Il Direttore può essere delegato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore a stipulare le convenzioni di cui all'art.5, comma 4, lettera n).  
3. Il Direttore può essere rimosso dal Rettore, previo voto di maggioranza del Senato Accademico, o sulla base della richiesta motivata di almeno due terzi dei docenti e ricercatori di ruolo aderenti al Dipartimento.

Articolo 3  
(Vice-direttore)

1. Il Direttore designa tra i membri della giunta un Vice-Direttore, che lo supplisce nei casi di assenza o di impedimento. Il vice-direttore è nominato con decreto del rettore.

Articolo 4  
(Assemblea di dipartimento)

1. L'Assemblea di Dipartimento è il luogo della discussione collegiale delle strategie e del funzionamento generale del Dipartimento.  
2. L'Assemblea è costituita dagli aderenti al Dipartimento. E' valida in presenza di almeno un terzo dei professori e ricercatori di ruolo aderenti al Dipartimento.

Articolo 1  
(Dipartimento)

1. Il Dipartimento IUAV per la Ricerca è la struttura organizzativa che, nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto dell'Università IUAV, persegue obiettivi di ricerca scientifica, coordinandola con la formazione ai vari livelli, nello spirito dei processi di europeizzazione ed internazionalizzazione della ricerca e della formazione universitaria.  
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello Statuto di Ateneo, al Dipartimento aderiscono i professori e i ricercatori di ruolo che intendano operare in unità di ricerca o in forma singola, i professori e ricercatori a contratto, gli assegnisti e i dottorandi che intendano operare in unità di ricerca, al fine di promuovere e sviluppare un'attività o un progetto di ricerca.  
3. L'adesione al Dipartimento di professori a contratto, di assegnisti e di dottorandi decade al termine dell'anno accademico per il quale mantengono rapporti contrattuali con l'Università Iuav di Venezia.  
4 Il Dipartimento si articola in aree di ricerca, che comprendono più unità di ricerca e ricercatori a titolo individuale, ai sensi del successivo art. 9

Articolo 2  
(Direttore)

1. A norma dell'art. 11, comma 3, dello Statuto, il Direttore è designato nella prima seduta di insediamento dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i professori di ruolo di prima fascia che hanno aderito al Dipartimento. A norma di Statuto, il Direttore svolge funzioni di coordinamento delle attività di ricerca, dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del Rettore.  
2. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio e la Giunta, e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati o volontà. Coadiuvato dalla Giunta, promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito del Dipartimento.  
3. Il Direttore vigila sull'adeguata ed efficiente attuazione delle deliberazioni degli organi del Dipartimento da parte della struttura di gestione dell'ateneo.

Articolo 3  
(Vice-direttore)

1. Il Direttore designa tra i membri della giunta un Vice-Direttore, che lo supplisce nei casi di assenza o di impedimento. Il vice-direttore è nominato con decreto del rettore.

Articolo 4  
(Assemblea di dipartimento)

1. L'Assemblea è costituita dagli aderenti al Dipartimento ed è presieduta dal Direttore. E' valida in presenza di almeno un terzo dei professori e ricercatori di ruolo aderenti al Dipartimento.  
2. Gli assenti aventi diritto di voto che abbiano tempestivamente prodotto giustificazione

3. Sono materia di discussione dell'Assemblea:
- a) le modifiche di Regolamento;
  - b) le linee generali del piano triennale e del piano strategico della ricerca;
  - c) la valutazione dello stato e delle condizioni della ricerca e le eventuali implicazioni sull'offerta formativa dell'Ateneo.

Articolo 5  
(Consiglio di dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo decisionale del Dipartimento. Le sue scelte impegnano il Direttore di Dipartimento e la Giunta che l'affianca per rendere esecutiva la volontà espressa in sede di Consiglio.
2. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai responsabili delle unità di ricerca e da soggetti eletti in rappresentanza della ricerca individuale tra i professori e ricercatori di ruolo aderenti al Dipartimento a titolo individuale in misura di un quinto dell'insieme degli stessi.
3. E' membro di diritto del Consiglio il Direttore della Scuola dottorale.
4. Al Consiglio spetta:
  - a) approvare il piano triennale per la ricerca e relativo piano finanziario da sottoporre al Senato accademico;
  - b) verificare e sottoporre ad aggiornamento il Piano strategico per la Ricerca, o approvare un nuovo Piano strategico da sottoporre al Senato accademico;
  - c) approvare i criteri di allocazione dei fondi di Ateneo per la ricerca secondo le diverse voci di spesa, sulla base di un piano di spesa preventivo e consuntivo;
  - d) approvare i criteri di valutazione per l'utilizzazione dei Fondi di Ateneo assegnati alle unità di ricerca e ai ricercatori individuali, ivi inclusi i finanziamenti per attività di ricerca, missioni, pubblicazioni ed organizzazione di eventi scientifici;
  - e) curare l'allocazione dei fondi alle unità di ricerca ed ai ricercatori individuali sulla base dei criteri di cui al precedente punto d);
  - f) individuare la dotazione delle apparecchiature e strumenti necessari allo svolgimento delle attività e le loro modalità di utilizzazione;
  - g) definire i criteri di valutazione dei prodotti scientifici, anche in relazione ai criteri definiti a livello nazionale e internazionale;
  - h) costituisce un'Anagrafe della ricerca come elemento fondamentale di monitoraggio e valutazione;
  - i) contribuisce alla definizione o modifica, in concorso con gli uffici competenti, delle procedure per l'allocazione di assegni di ricerca, e propone al Rettore la nomina delle

- scritta non concorrono alla determinazione del numero legale*
3. Hanno diritto di voto i professori ed i ricercatori di ruolo.
  4. *Professori e ricercatori a contratto, assegnisti e dottorandi aderenti al Dipartimento partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.*
  5. *Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.*
  6. L'Assemblea delibera:
    - a) il Regolamento di funzionamento del Dipartimento e le sue modifiche;
    - b) *il piano strategico della ricerca e le sue modificazioni, da sottoporre al Senato Accademico;*
    - c) *il rapporto annuale di valutazione ex-post sulle attività di ricerca del Dipartimento.*
  7. *L'Assemblea esprime un parere sul piano triennale e le sue rimodulazioni annuali di cui alla legge n. 43 del 31 marzo 2005, soggetti alla deliberazione del Senato Accademico ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello Statuto.*

Articolo 5  
(Consiglio di dipartimento)

1. *Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal Direttore, ed è costituito dai responsabili delle unità di ricerca di cui all'art. 7, e da un quinto dei ricercatori individuali di cui all'art. 8, che non partecipano ad unità di ricerca, eletti dall'insieme degli stessi.*
2. *Sono membri di diritto del Consiglio il Direttore della Scuola dottorale e il Direttore Scientifico del Sistema dei Laboratori.*
3. *Sono membri a titolo consultivo due rappresentanti eletti dall'insieme di professori e ricercatori a contratto, assegnisti e dottorandi aderenti al Dipartimento;*
4. *Al Consiglio partecipa, con funzioni consultive e di segretario verbalizzante, il dirigente dell'area ricerca o un suo delegato.*
5. *L'adunanza del Consiglio è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.*
6. *Gli assenti aventi diritto di voto che abbiano tempestivamente prodotto giustificazione scritta non concorrono alla determinazione del numero legale.*
7. *Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.*
8. Al Consiglio spetta:
  - a) *predisporre il piano triennale per la ricerca e le sue rimodulazioni annuali, da sottoporre all'Assemblea;*
  - b) *predisporre ed aggiornare il Piano strategico per la Ricerca, da sottoporre per approvazione all'Assemblea;*
  - c) *predisporre un rapporto annuale di valutazione ex-post sulle attività di ricerca del Dipartimento, anche sulla base dei rendiconti delle unità di ricerca di cui all'art. 7, comma 12, e dei ricercatori individuali di cui all'art. 8, comma 2;*
  - d) *esprimere parere sui criteri di valutazione della produzione scientifica, da sottoporre al Senato Accademico, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera h, dello Statuto;*
  - e) *deliberare sulla distribuzione, secondo macro-voci di spesa, dei Fondi di Ateneo per la ricerca, assegnati annualmente dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), dello Statuto; definire i criteri con i quali i suddetti Fondi dovranno essere assegnati ai progetti di ricerca delle unità di ricerca e dei ricercatori individuali, e*

commissioni giudicatrici per l'assegnazione e la valutazione degli stessi;  
j) propone modifiche e integrazioni del Regolamento;  
k) esprime un parere sulle adesioni di professori di ruolo e di ricercatori, di assegnisti, dottorandi e professori e ricercatori a contratto alle unità di ricerca, sulla base di una motivata argomentazione, nonché sulle richieste di costituzione di nuove unità e di modifica o soppressione di unità esistenti;  
l) esprime un parere sull'adesione al Dipartimento di docenti e ricercatori di ruolo a titolo individuale;  
m) istruisce le proposte relative a progetti di ricerca nazionali e internazionali, nonché alla stipula di accordi e convenzioni, secondo le linee guida e i criteri individuati dal Senato accademico;  
n) approva in via definitiva le convenzioni con importo non superiore a 100.000 Euro.  
5. Il Consiglio può delegare le funzioni di cui alle lettere: e), f), h), i), k), e l) del comma precedente alla Giunta.

Articolo 6  
(Giunta di dipartimento)

1. La Giunta svolge funzioni di istruzione rispetto a quanto previsto all'art. 5, comma 4, tenuto conto di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.
2. La Giunta è composta da 9 membri eletti dal Consiglio di dipartimento tra i professori e ricercatori di ruolo aderenti al Dipartimento medesimo. La Giunta è nominata con decreto del Rettore.
3. I Presidi di Facoltà partecipano alla Giunta, nelle questioni in cui sono implicate relazioni didattiche/ricerca e di reclutamento, a titolo consultivo e senza potere di voto.
4. La Giunta di Dipartimento resta in carica per lo stesso periodo in cui resta in carica il Rettore. In caso di decadenza del Rettore, la Giunta di Dipartimento dovrà essere ricostituita con nuove elezioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 comma 3 dello statuto.
5. Costituisce funzione specifica della Giunta, rispetto al Consiglio, salvo quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, il controllo e la verifica dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento.
6. Qualora un membro della Giunta del Dipartimento si dimetta o per qualunque ragione cessi di far parte del Dipartimento, il primo dei non eletti viene nominato componente di giunta. Qualora ciò non fosse possibile, il Rettore procederà all'attivazione di una procedura elettorale, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4.

*procedere alla assegnazione dei Fondi sulla base delle richieste presentate;*  
*f) nominare commissioni per istruire temi di competenza del Dipartimento;*  
*g) deliberare sulla costituzione di nuove unità di ricerca, sulla base di quanto disposto all'art. 7, comma 1.*  
*h) deliberare sulla costituzione delle aree di ricerca di cui al successivo art. 9;*  
*i) promuovere una razionale organizzazione ed aggiornamento dei sistemi di monitoraggio dei risultati scientifici;*  
*l) vigilare sull'adeguata comunicazione delle rendicontazioni annuali delle attività delle unità di ricerca e dei ricercatori a titolo individuale;*  
*m) vigilare sulla congruità della dotazione delle apparecchiature, strumenti e spazi necessari allo svolgimento delle attività e le loro modalità di utilizzazione;*  
*n) proporre al Rettore la nomina delle commissioni giudicatrici per il conferimento degli assegni di ricerca e per la valutazione delle attività svolte dagli assegnisti, ai sensi degli artt. 6 e 16 del Regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;*  
o) proporre modifiche e integrazioni del Regolamento;  
*p) esprimere un parere sulle adesioni di professori di ruolo e di ricercatori, di assegnisti, dottorandi e professori e ricercatori a contratto, da sottoporre per approvazione al Senato Accademico, sulla base di quanto disposto dall'art 7, commi 2 e 3 del Regolamento generale di Ateneo;*  
q) deliberare sulle convenzioni con importo non superiore a 100.000 Euro.  
9. Il mandato del Consiglio ha la durata di quattro anni.

Articolo 6  
(Giunta di dipartimento)

1. La Giunta è composta dai responsabili delle aree di ricerca di cui al successivo art. 9.
2. In caso in cui i rappresentanti delle aree di ricerca fossero in numero dispari, il Consiglio nomina un componente aggiuntivo, scelto tra i membri del Consiglio;
3. Alla Giunta partecipa, con funzioni consultive e di segretario verbalizzante, il dirigente dell'area ricerca o un suo delegato.
4. La Giunta è presieduta dal Rettore.
5. Alla giunta spetta, anche sulla base dei lavori delle commissioni di cui all'art. 5, comma 8, lettera f, elaborare proposte in merito alle materie di competenza del Consiglio, di cui all'art. 5, comma 8.
6. Fino alla costituzione delle aree di ricerca e all'individuazione dei loro responsabili, la Giunta è composta da 8 membri nominati dal Consiglio tra i suoi componenti.
7. Il mandato della Giunta ha la durata di quattro anni.

Articolo 7  
(Unità di ricerca)

1. Il Dipartimento si articola per unità di ricerca, oltre che sulla base della ricerca individuale.
2. Le unità di ricerca sono le cellule costitutive della ricerca collettiva del Dipartimento. Sono formate sulla base di progetti di ricerca su base almeno biennale. La costituzione e composizione, nella loro fase fondativa, è delegata all'iniziativa dei professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo.
3. L'unità di ricerca deve comprendere almeno 5 soggetti, dei quali almeno due devono essere docenti e ricercatori di ruolo.
4. I titolari di borse post-dottorato sono assimilati agli assegnisti di ricerca.
5. I centri di studio e ricerca sono assimilati alle unità di ricerca.
6. Ogni aderente al Dipartimento non può partecipare a più di un'unità di ricerca.
7. Nel medesimo periodo, non è ammessa la partecipazione alle attività dipartimentali come ricercatore individuale e come appartenente alle unità di ricerca.
8. L'unità di ricerca può accogliere studiosi non inclusi tra gli aventi diritto ai sensi dello Statuto. Tali soggetti concorrono alla definizione della numerosità minima richiesta dal precedente comma 3, ma non sono membri del Dipartimento.
9. Le unità di ricerca individuano autonomamente il loro responsabile, tra i professori o ricercatori di ruolo, che assume anche la responsabilità gestionale in materia di utilizzo dei finanziamenti di Ateneo. Il responsabile può essere sfiduciato sulla base della richiesta dei due terzi dei componenti dell'unità di ricerca, che al contempo individuano un nuovo responsabile.
10. Nell'ambito dei progetti di ricerca nazionali e internazionale, nonché di accordi e convenzioni istituzionali o in conto terzi, la responsabilità di utilizzo dei relativi fondi è del responsabile scientifico.
11. Le richieste di adesione alle unità già formate viene approvata dal Senato accademico, su proposta del Consiglio, sulla base di un parere del responsabile dell'unità di ricerca.
12. L'adesione di nuove unità di ricerca, nonché di ricercatori a titolo individuale, avviene sulla base di quanto previsto a riguardo dall'articolo 7 del regolamento generale di ateneo.
13. Le unità di ricerca vengono soppresse se, in un arco biennale di attività, non hanno prodotto prodotti scientifici ai sensi della vigente disciplina; non hanno concorso con valutazioni positive a bandi di ricerca nazionali o internazionali; non hanno stipulato convenzioni conto terzi; non soddisfano i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo. Nel caso in cui tali unità disponessero di finanziamenti di Ateneo, è richiesta, non oltre quattro mesi dalla verifica dei requisiti elencati al punto precedente, la trasmissione dei prodotti scientifici approvati in sede di finanziamento. In caso contrario, i finanziamenti vengono revocati.

Articolo 7  
(Unità di ricerca)

1. *Gli aderenti al Dipartimento propongono programmi di ricerca, di durata almeno biennale, articolati in progetti di ricerca, attorno ai quali si costituiscono le unità di ricerca.*
2. *La costituzione formale di unità di ricerca avviene su iniziativa dei professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo.*
3. *L'unità di ricerca deve comprendere almeno 5 soggetti, dei quali almeno due devono essere docenti e ricercatori di ruolo. Alle unità di ricerca partecipano, ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello Statuto, i professori e ricercatori a contratto, gli assegnisti e i dottorandi.*
4. *Ogni aderente al Dipartimento può partecipare a più unità di ricerca, indicando tuttavia un'unica unità per la quale debba essere conteggiata la sua partecipazione ai fini del riconoscimento di cui all'art 5, comma 3.*
5. *Le unità di ricerca individuano autonomamente il loro responsabile, tra i professori o ricercatori di ruolo, che assume anche la responsabilità gestionale in materia di utilizzo dei finanziamenti di Ateneo. Il responsabile può essere sfiduciato sulla base della richiesta di almeno due terzi dei componenti dell'unità di ricerca, che al contempo individuano un nuovo responsabile.*
6. *Professori di prima o seconda fascia fuori ruolo, dottori di ricerca, docenti e ricercatori di altre università o centri di ricerca possono partecipare alle unità di ricerca. Tali soggetti, a norma dell'art. 11, comma 1, dello Statuto, non possono aderire al Dipartimento e non concorrono alla numerosità minima richiesta dal precedente comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, art. 1, del presente Regolamento.*
7. *Le richieste di formazione di nuove unità viene deliberata dal Consiglio del Dipartimento;*
- 8) *Le unità di ricerca comunicano al Consiglio ogni variazione nella loro composizione, ivi incluse variazioni relative al proprio responsabile.*
9. *Sono assimilati agli assegnisti di ricerca i titolari di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 398 del 30 novembre 1989, ed i titolari di borse di studio per attività di ricerca bandite e finanziate da organismi nazionali ed internazionali;*
10. *I centri di studio e ricerca dell'Ateneo sono assimilati alle unità di ricerca;*
11. *Nell'ambito dei progetti di ricerca nazionali e internazionale, nonché di accordi e convenzioni istituzionali o in conto terzi, la responsabilità di utilizzo dei relativi fondi è del responsabile scientifico.*
12. *Le unità di ricerca predispongono una relazione annuale sulle loro attività, che trasmettono al Consiglio;*
13. *Le unità di ricerca vengono soppresse se, con verifica annuale, non soddisfino i requisiti costitutivi di cui al comma 3 del presente articolo, ovvero se, in un arco biennale di attività, non abbiano soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:*
  - a) *abbiano presentato alcun progetto di ricerca, anche indipendentemente dalla richiesta di utilizzo di Fondi di Ateneo per la ricerca;*
  - b) *abbiano prodotto prodotti scientifici ai sensi della vigente disciplina nazionale sulla valutazione degli Atenei;*
  - c) *abbiano concorso a bandi di ricerca nazionali o internazionali;*

Articolo 8  
(Ricerca individuale)

1. Sono ammessi al Dipartimento come ricercatori individuali solo i professori e i ricercatori di ruolo.

Articolo 9  
(Aree di ricerca)

1. Le unità di ricerca possono federarsi in aree di ricerca, allo scopo di massimizzare il valore aggiunto in termini di condivisione di reti, comunicazione esterna, sedimentazione dei risultati della ricerca scientifica, definizione dei rapporti con la formazione ai vari livelli, e utilizzo delle risorse finanziarie ed umane.
2. Alle aree di ricerca possono partecipare i ricercatori individuali.
3. Le aree di ricerca sono intese come sezioni del Dipartimento e nominano per via elettiva un responsabile, scelto tra un responsabile delle unità di ricerca o tra un rappresentante della ricerca individuale, che assume il compito del coordinamento e della promozione delle attività di ricerca delle unità di ricerca, nonché del loro raccordo con la didattica magistrale e post-laurea.
4. Le aree di ricerca hanno una durata pari al mandato del Direttore del Dipartimento.

Articolo 10  
(Ufficio management e Area tecnico-amministrativa della ricerca)

1. L'Ufficio Management della Ricerca e i dirigenti dell'area Ricerca riferiscono

c) abbiano stipulato convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del Regolamento di Ateneo per le attività convenzionate..

Articolo 8  
(Ricerca individuale)

1. Sono ammessi al Dipartimento come ricercatori individuali solo i professori e i ricercatori di ruolo aderenti al Dipartimento.
2. I ricercatori individuali predispongono una relazione annuale sulle loro attività, che trasmettono al Consiglio.
3. I ricercatori individuali possono partecipare alle unità di ricerca, ma la loro partecipazione non concorre ai fini del riconoscimento di cui all'art 5, comma 3.

Articolo 9  
(Aree di ricerca)

1. Le aree di ricerca sono aggregazioni di unità di ricerca e ricercatori individuali che condividono medesimi interessi di ricerca.
2. La costituzione delle aree di ricerca è motivata sulla base di un progetto che evidenzia le relazioni tra i progetti di ricerca e formazione dei suoi componenti;
3. Le aree di ricerca sono sezioni del Dipartimento;
4. Le aree di ricerca promuovono il coordinamento dei progetti di ricerca dei loro membri, la comunicazione, discussione e valutazione dei progetti e dei loro risultati, il coinvolgimento di attori locali e la formazione di partnership tra Università e soggetti istituzionali, il fund raising, le relazioni con Università italiane e non, la partecipazione a bandi di ricerca internazionali, nonché il loro raccordo delle attività di ricerca con la didattica magistrale e post-laurea.
4. Un'area di ricerca deve comprendere almeno venti tra professori e ricercatori di ruolo, appartenenti ad almeno due unità di ricerca, e ricercatori individuali.
5. Le aree di ricerca nominano un responsabile, scelto tra il responsabile delle unità di ricerca o tra un rappresentante della ricerca individuale. Il responsabile può essere sfiduciato sulla base della richiesta di almeno due terzi dei componenti dell'area di ricerca, che al contempo individuano un nuovo responsabile.  
**OPPURE: Le aree di ricerca nominano un responsabile. Possono essere responsabili delle aree di ricerca i docenti o ricercatori di ruolo, ad esclusione dei componenti del Consiglio. Il responsabile può essere sfiduciato sulla base della richiesta di almeno due terzi dei componenti dell'unità di ricerca, che al contempo individuano un nuovo responsabile.**
6. Le aree di ricerca sono formate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. .

Articolo 10  
(Area tecnico-amministrativa della ricerca)

1. Il Direttore e la Direzione amministrativa si coordinano per la determinazione delle

direttamente al Direttore, che cura le relazioni ed il coordinamento con la Direzione amministrativa, ai fini della gestione delle risorse umane e materiali.  
2. Il Direttore e la Direzione amministrativa si coordinano per la determinazione e individuazione delle attività e responsabilità per il supporto amministrativo e gestionale al dipartimento da parte della struttura di gestione dell'ateneo.

#### Articolo 11

##### *(Convocazioni dell'assemblea, del consiglio e della giunta)*

1. Assemblea, Consiglio e Giunta sono convocati per iscritto dal Direttore del Dipartimento, anche per via telematica, che li presiede, su ordine del giorno da questi fissato.
2. Il Consiglio viene convocato almeno sei volte l'anno.
3. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno.
4. La convocazione del Consiglio e della Giunta deve precedere di almeno sette giorni la data stabilita per le riunioni ordinarie e di almeno tre giorni quella stabilita per le riunioni straordinarie.
5. La convocazione dell'Assemblea deve precedere di almeno 15 giorni la data stabilita.

attività e responsabilità di supporto amministrativo e gestionale al dipartimento.

#### Articolo 11

##### *(Convocazioni dell'assemblea, del consiglio e della giunta, assenze)*

1. Assemblea, Consiglio e Giunta sono convocati per iscritto dal Direttore del Dipartimento, anche per via telematica, che li presiede, su ordine del giorno da questi fissato.
2. Il Consiglio viene convocato almeno sei volte l'anno.
3. L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno.
4. *La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno due terzi degli aderenti al Dipartimento.*
5. La convocazione del Consiglio e della Giunta deve precedere di almeno sette giorni la data stabilita per le riunioni ordinarie e di almeno tre giorni quella stabilita per le riunioni straordinarie.
5. La convocazione dell'Assemblea deve precedere di almeno 15 giorni la data stabilita.
- 6) *I membri con diritto di voto del Consiglio o della Giunta che non partecipino alle rispettive riunioni per più di tre volte consecutive, senza giustificazione, decadono dal mandato rivestito, ai sensi dell'art. 30, comma 2, dello Statuto.*

#### Articolo 12

##### *(Norme elettorali)*

1. *Entro due mesi dalla nomina del Direttore del Dipartimento a seguito dell'insediamento del Senato Accademico, vengono indette le elezioni dei componenti del Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 5, commi 1 e 3.*
2. *Il Direttore indice le elezioni e istituisce una commissione elettorale cui compete la responsabilità delle operazioni di voto.*
3. *Della Commissione elettorale fanno parte quattro professori o ricercatori di ruolo aderenti al Dipartimento, ed il Direttore, che assume la funzione di presidente.*
4. *La Commissione elettorale raccoglie e comunica le candidature entro 15 giorni dalla data fissata per le elezioni.*
5. *Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.*
6. *Per la validità delle votazioni è richiesta la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto.*
7. *Eventuali ricorsi relative a presunte irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali sono presentati alla Commissione elettorale entro il termine perentorio di tre giorni successivi alla data delle votazioni. La Commissione si esprime riguardo ai ricorsi con propria deliberazione avente natura di atto definitivo.*
8. *In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, nelle rappresentanze elettive del Consiglio, di cui all'art. 5, commi 1 e 3, subentra nel mandato il primo dei non eletti nella tornata*

Articolo 12  
(Norme transitorie e finali)

1. Per quanto non definito e previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nello Statuto dell'Ateneo e nei Regolamenti ivi previsti, nonché le norme generali, riferite alla legislazione nazionale e al suo recepimento di direttive europee, con esso compatibili.
2. Le unità di ricerca, formate sulla base della delibera del Senato Accademico 15 aprile 2009 che, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non soddisfano i criteri di cui all'art. 7, commi 3 e 6, sono ammesse in via transitoria al Dipartimento per un periodo non superiore ai sei mesi.

*elettorale relativa al conferimento del mandato resosi vacante; ove non sussista questa possibilità, gli organi a ciò competenti devono indire le elezioni per il rinnovo della carica resasi vacante entro e non oltre i tre mesi successivi al verificarsi della vacanza stessa.*

Articolo 13  
(Norme transitorie e finali)

1. Per quanto non definito e previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nello Statuto dell'Ateneo e nei Regolamenti ivi previsti, nonché le norme generali, riferite alla legislazione nazionale e al suo recepimento di direttive europee, con esso compatibili.
2. Le unità di ricerca, formate sulla base della delibera del Senato Accademico 15 aprile 2009 che, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non soddisfano i criteri di cui all'art. 7, commi 3 e 6, sono ammesse in via transitoria al Dipartimento per un periodo non superiore ai sei mesi.
3. *Entro due mesi dall'entrata in vigore del Regolamento vengono indette le elezioni dei componenti del Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 5, commi 1 e 3.*